



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr. Antonio BARRILE	Consigliere, relatore
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCIA	Referendario
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti il 16 giugno 2000;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, avente a oggetto “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 5 del richiamato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'articolo 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009, avente a oggetto "Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la nota prot. 12100/U del 18 giugno 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 0003120 del 23 giugno 2023, con cui il Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione Regionale di controllo a mezzo p.e.c.;

Vista la determina n° 13 del 18 giugno 2025 con la quale il Presidente della Sezione ha assegnato l'esame della richiesta al sottoscritto relatore;

VISTA la determina n° 21/2025 con la quale il Presidente di questa sezione di controllo ha convocato la sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO, nella Camera di consiglio del 15 luglio 2025 il relatore, Consigliere Antonio Barrile

FATTO

Con la nota di cui in epigrafe, la Camera di Commercio di Cosenza, ha investito la Sezione della richiesta di parere ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto

2016, n. 175 trasmettendo la Deliberazione di Giunta - N° atto 2025000029 - Riunione del 30/05/2025, avente ad oggetto: *“UNIONTRASPORTI S.c.r.l. - Sottoscrizione quota di partecipazione nel capitale sociale”* con la quale ha, tra l'altro, deliberato: *“di procedere alla sottoscrizione da parte della Camera di Commercio di una quota di partecipazione nel capitale sociale di Uniontrasporti scarl pari a 1.000,00 euro con un sovrapprezzo di 400,00 euro sulla base delle motivazioni sopra riportate”*.

Ha, inoltre, trasmesso:

- La proposta di sottoscrizione di aumento capitale sociale pervenutale da parte di Uniontrasporti s.c.r.l., prot. 0012100/U DEL 18/06/2025;
- La copia del Verbale di assemblea dei soci del 25 novembre 2024, Rep. 2787 Rog. 1008, con la quale è stato disposto un aumento del capitale della società pari ad €. 100.000,00, da sottoscrivere da parte dei soci senza sovrapprezzo o, per la parte eventualmente non sottoscritta dai soci, da sottoscrivere da parte di terzi aventi i requisiti di legge e di statuto per l'assunzione della qualità di soci con un sovrapprezzo pari ad €. 0,40 per ogni euro di capitale sottoscritto;
- Lo statuto della società;
- I bilanci di esercizio per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;
- Le linee strategiche della società per il triennio 2025-2027;
- Il parere reso dal Collegio di Revisori contenuto nel verbale n° 5 del 16 giugno 2025.

Ciò in quanto ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del T.U.S.P. l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere inviato dalle amministrazioni pubbliche all'Autorità garante della concorrenza del mercato e alla Corte dei Conti, la quale è chiamata ad esprimersi, entro sessanta giorni, in

ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Verifica dei presupposti per l'esercizio del potere di controllo. Competenza, legittimazione a formulare richiesta di parere, rispetto degli adempimenti formali richiesti.

Le camere di commercio, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e ss.mm.ii.) hanno natura di *"enti pubblici, dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali"* e, conseguentemente, sono da annoverare tra le amministrazioni pubbliche soggette agli obblighi di cui all'art. 5 TUSP.

La deliberazione della sottoscrizione da parte della Camera di Commercio di una quota di partecipazione nel capitale sociale di Uniontrasporti scarl pari a 1.000,00 euro con un sovrapprezzo di 400,00 euro promana, poi, dalla Giunta della Camera di Commercio che è l'organo collegiale esecutivo della CCIAA.

La deliberazione assunta riguarda il nuovo ingresso nella compagine sociale a mezzo dell'acquisto della partecipazione in una società consortile a responsabilità limitata e risulta, pertanto rispettato sia quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del TUSP om ordine alla tipologia delle società nelle quali è ammessa la partecipazione, che il requisito dell'operazione societaria ammessa al controllo poiché, a mezzo dell'acquisto della quota

sociale a fronte dell'aumento di capitale deliberato da Uniontrasporti S.c.r.l., diviene nuovo socio della suddetta società

Quanto alla competenza ad assumere la decisione di acquisto della partecipazione ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. b., della legge 29 dicembre 1993, n. 580 la Giunta della CCIAA: *"b) delibera, nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5 sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;"* e, conseguentemente è l'organo deputato ad esprimere la volontà dell'ente sulla materia.

In relazione, poi, alla competenza della Sezione regionale, con delibera n. 18/2022/PASP le Sezioni riunite in sede di controllo hanno statuito che: *".... le Camere di commercio integrino la nozione di "altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione" che, ai sensi del comma 4, art. 5 TUSP, radica la competenza sugli atti di costituzione societaria o di acquisto di partecipazioni in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Le CCIAA, infatti, si connotano per entrambi i profili di autonomia e territorialità indicati nella citata norma. In tal senso va richiamato anche l'orientamento delle Sezioni riunite in sede consultiva (deliberazione n. 3/2014) che hanno riconosciuto la sussistenza dell'obbligo per gli agenti contabili delle CCIAA di trasmettere alle Sezioni giurisdizionali regionali i conti giudiziali, "con applicazione dei modelli approvati con d.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, con riferimento alle amministrazioni locali"."*

Poiché la richiesta promana dalla Giunta della Camera di Commercio di Cosenza, amministrazione pubblica che ha sede in Calabria, ed ha ad oggetto l'acquisto di una nuova partecipazione societaria da parte della suddetta CCIAA in una società consortile a responsabilità limitata quale è Uniontrasporti scarl, sussistono tutti gli elementi necessari e la piena competenza ad esprimere parere da parte di questa Sezione regionale.

La sussistenza di motivazione analitica.

L'art. 5 TUSP sancisce che l'atto deliberativo di acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al precedente articolo 4.

Deve, poi, evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

Sul punto la deliberazione sottoposta a parere appare debitamente motivata.

Quanto alle finalità la Giunta, infatti, dopo aver chiarito che Uniontrasporti Scrl è la società consortile in house di Unioncamere e delle Camere di Commercio, nata nel 1990 per sostenere lo sviluppo e la strategicità di un sistema dei trasporti competitivo, di una logistica efficiente, di infrastrutture moderne e di una connettività all'avanguardia, oltre a fornire un supporto nella promozione della competitività territoriale locale e regionale, ha evidenziato di aver svolto il ruolo di stimolo e raccordo tra imprese e associazioni imprenditoriali da un lato ed Enti pubblici locali dall'altro, promuovendo la conoscenza del territorio e dei fabbisogni e definendo strategie di sviluppo coerenti e coordinate. In tale ottica ha anche evidenziato di aver, già nel corso del 2024, grazie alla partecipazione ad apposito progetto finanziato dal fondo perequativo di Unioncamere nazionale, concorso ...” a realizzare, proprio con il supporto di Uniontrasporti Scrl, il “Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali della Calabria”, quale strumento di proposta per far giungere agli Enti di governo locali e nazionali le richieste del sistema produttivo regionale sintetizzando le priorità infrastrutturali indicate dal mondo associativo ed imprenditoriale.”.

Le finalità che la CCIAA persegue risultano pienamente compatibili con l'attività della Uniontrasporti per come definita all'art. 3.4 dello statuto che prevede: “ a) *promozione dell'innovazione e degli strumenti digitali presso le imprese, attraverso la realizzazione di servizi di accompagnamento alla digitalizzazione delle imprese e il supporto operativo nello sviluppo di nuove reti di infrastrutture a banda ultralarga;*

b) assistenza ai soci nella definizione delle proprie strategie di promozione e supporto, investimento e partecipazione, nonché razionalizzazione, in iniziative infrastrutturali (aeroporti, autostrade, fiere, interporti, mercati all'ingrosso), con l'obiettivo di qualificare, valorizzare e conseguire la massima efficienza gestionale;

c) promozione di iniziative e progetti nonché partecipazione ad iniziative o progetti rivolti allo sviluppo, in Italia e all'estero, dei sistemi infrastrutturali e logistici italiani, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato e/o Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT);

d) partecipazione nelle forme più opportune alle iniziative di enti pubblici e privati di interesse rilevante per il raggiungimento degli obiettivi che i soci perseguono nel settore delle infrastrutture e della digitalizzazione delle imprese, con particolare riferimento allo sviluppo dell'intermodalità ed all'applicazione diffusa di innovazione tecnologica;

e) promozione e organizzazione di tavoli di concertazione locali, fornendo supporto alle Camere di commercio interessate nel rispetto delle indicazioni presenti all'art. 22. “Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico” del D.Lgs. n. 50/2016.”.

Emerge, infatti, dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che le Camere di Commercio oltre alle funzioni amministrative attribuite per legge o delegate dallo Stato o dalle Regioni, quali le attività concernenti la tenuta di registri, elenchi, albi e ruoli, gli adempimenti burocratici connessi, hanno anche funzioni di regolazione del mercato e funzioni

promozionali: si tratta di iniziative di diverso tipo volte a sostenere l'economia della provincia ed il sistema delle imprese anche: “ ... mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ...” e, del resto, lo stesso statuto della Uniontrasporti, sempre all’art. 3, prevede: “ La Società affianca ed assiste le Camere di Commercio che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n.580, per il raggiungimento dei propri scopi promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, alle condizioni e nei limiti ammessi dalla normativa vigente.”.

Anche le ragioni di convenienza economica risultano presenti.

La valutazione esposta nella deliberazione da parte della Giunta della CCIAA è fondata su una duplice analisi comparativa dei costi praticati dalla società, con riguardo sia ai valori di mercato che ai prezzi praticati da competitor nazionali.

Per la individuazione dei costi di mercato la CCIAA ha fatto riferimento alle tariffe giornaliere applicate per servizi similari per come risultanti dalla aggiudicazione per il lotto 2 dell’appalto sopra soglia comunitaria denominato “Servizio di supporto tecnico-specialistico ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio e gestione del POR Puglia 2014-2020 e del PR Puglia 2021-2027 – fondo FSE/FSE+”, affidato al RTI composto da Deloitte Consulting (mandataria) - Deloitte & Touche s.p.a. - Intellera Consulting s.r.l. - P.A. Advice s.p.a. (mandanti) e identificato con CIG 9582860A3B e, da tale analisi, risulta un evidente convenienza economica all’affidamento dei servizi alla società in quanto applica sempre tariffe inferiori nell’ordine del 15% / 39%, tranne che per il caso del solo capo progetto, e garantisce costi complessivamente inferiori. La convenienza economica viene, poi,

confermata anche attraverso la comparazione dei prezzi praticati da altri competitor nazionali evidenziati nella tabella alla pagina 6 della delibera, da cui risulta un costo medio inferiore dall'11% al 49% a secondo delle figure professionali messe a confronto.

In ordine alla sostenibilità finanziaria la CCIAA evidenzia la propria solida situazione economico-finanziaria come dimostrato da un patrimonio netto al 31/12/2024 pari a 34.565.329,21 euro e liquidità propria, pari a 31.654.497,24 euro. Poiché l'acquisto della partecipazione comporta una spesa di €. 1.400,00 complessivi, sussiste la capacità economica di procedere e di rispettare i tempi di pagamento stabiliti.

Relativamente alla sostenibilità finanziaria dall'esame dei bilanci pregressi della Uniontrasporti emergono i risultati di esercizio ed i provvedimenti adottati dall'assemblea dei soci di cui al seguente prospetto:

Anno	Utile ante imposte	Utile post imposte	Provvedimento assembleare
2022	44.789,00	35.087,00	Utile destinato a riserve
2023	21.753,00	14.037,00	Utile destinato a riserve
2024	41.852,00	31.463,00	Utile destinato a riserve

Ciò fa emergere non solo la presenza di una situazione di redditività e salute finanziaria, tanto che la società è in grado di generare profitti e di coprire le proprie spese con conseguente maggiore stabilità finanziaria e potenziale crescita, ma anche, grazie alla destinazione a riserve degli utili annuali, la sussistenza di un prudente atteggiamento della compagine sociale teso a rafforzare il patrimonio aziendale, garantire una maggiore solidità finanziaria e far fronte a eventuali perdite future. Ciò è, poi, rafforzato anche dalla presenza di un appostamento di €. 39,619,00 a titolo di fondo rischi ed oneri, appostato in relazione a

vicende commerciali in itinere per progetti già eseguiti dalle quali potrebbero derivare conseguenze negative.

Il fatturato annuale pari ad €. 1.576.899,00 nell'anno 2022, €. 1.133.519,00 nell'anno 2023 ed €. 1.451.458,00 nell'anno 2024 dimostra sufficiente presenza sul mercato e l'indice di rotazione dei pagamenti, pari, nell'anno 2024, a giorni 35 rappresenta piena capacità di far fronte tempestivamente alle proprie obbligazioni.

L'importo necessario all'acquisto della partecipazione risulta, inoltre, congruo rispetto al valore nominale della quota.

L'assemblea dei soci del 25 novembre 2024 nel deliberare l'aumento di capitale sociale per complessivi €. 100.000,00, dopo aver riservato in una prima fase della procedura di aumento capitale ai soli soci il diritto di sottoscrizione da esercitarsi entro il 28 febbraio 2025, ha disposto che: “ La parte dell'aumento di capitale eventualmente non sottoscritta dai soci a decorrere dalla predetta data potrà essere sottoscritta da terzi aventi i requisiti di legge e di statuto per l'assunzione della qualità di socio, con un sovrapprezzo pari ad Euro 0,40 (zero virgola quaranta) per ogni Euro di capitale sottoscritto, mediante dichiarazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata o posta cartacea all'indirizzo rispettivamente digitale o fisico della società entro la data del trentuno luglio duemilaventicinque.”.

Come emerge dalla richiesta, infatti, l'acquisto della partecipazione da parte della Camera di Commercio di Cosenza avverrà a mezzo l'acquisto di una quota pari ad €. 1.000,00, gravata da sovrapprezzo di €. 400,00 e non al suo valore nominale.

Anche il pagamento del sovrapprezzo, però, risulta giustificato dalla situazione finanziaria della società in quanto, anche grazie all'appostamento a riserva degli utili conseguiti negli anni precedenti, il patrimonio netto della società risultante dal bilancio 2023, ultimo

approvato prima della data di assemblea, è di 543.527 euro, valore superiore del 40% rispetto al valore nominale della società.

L'art. 5 TUSP sancisce, poi, che l'atto deliberativo deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La deliberazione della Giunta della CCIAA di Cosenza assolve anche il suddetto obbligo dando espressamente atto, nella parte motiva, che l'intervento finanziario derivante dalla sottoscrizione di una quota esigua del capitale sociale di Uniontrasporti sia pienamente compatibile con le norme dei Trattati Europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese (artt. 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea).

Si rileva che la vigente disciplina preveda, inoltre, la trasmissione della delibera di costituzione della società ovvero di acquisizione della partecipazione, diretta o indiretta, anche alla preposta Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, rubricato: *"Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza"*. Sul punto, nella delibera oggetto del parere, è indicato che la stessa sarà trasmessa anche: "... all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del TUSP".

Da ultimo va menzionato che anche il Collegio dei Revisori nella seduta del 16 giugno 2025 ha espresso parere favorevole all'acquisizione della partecipazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

RENDE PARERE POSITIVO

sulla delibera di giunta della Camera di Commercio di Cosenza, N° atto 2025000029 - Riunione del 30/05/2025, avente ad oggetto: *“UNIONTRASPORTI S.c.r.l. - Sottoscrizione quota di partecipazione nel capitale sociale”* per le ragioni espresse in parte motiva, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, entrato in vigore in data 27 agosto 2022;

DISPONE

che la Segreteria della Sezione trasmetta la presente deliberazione, entro cinque giorni dal deposito, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza affinché ne prenda atto e proceda con la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deliberato nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Antonio Barrile

Rossella SCERBO

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria

F.to Manuela Giacobbe